

Percorso formativo rivolto al personale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia appartenente all'Area II

## **Il Bilancio dello Stato: aspetti teorici, principali documenti di contabilità pubblica e procedure di spesa**

a cura di Nadia Lombardi

# Programma della giornata di formazione

1. Fonti normative
2. Concetti introduttivi
3. Il bilancio dello Stato italiano, principi e vincoli europei
4. Iter di formazione del bilancio dello Stato alla luce della legge di riforma 196/2009 e s.m.
5. Struttura del bilancio
  - 5.1 Classificazione delle entrate e delle spese
  - 5.2 Risultati differenziali
  - 5.3 Fasi delle entrate e delle spese
  - 5.4 Residui e perenzione amministrativa
6. Rendiconto generale dello Stato
7. Rendiconti speciali

# 1. LE FONTI NORMATIVE

La **contabilità pubblica** è l'insieme delle norme che disciplinano l'attività gestoria dei pubblici poteri, comprendente l'organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l'attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica

Espansione funzioni statali ↔ espansione contabilità pubblica

# Fonti normative di contabilità pubblica in materia di bilancio dello Stato:

Articolo 81 della Costituzione;

Legge di contabilità R.D. 18-11-1923, n. 2440 e relativo regolamento R. D. 23-5-1924, n. 827

Legge 31-12-2009, n. 196, come modificata dalla legge 7-4-2011, n. 39

# Articolo 81 della Costituzione

**1° comma:** *Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo*

**2° comma:** *L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi*

**3° comma:** *Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (l.finanziaria/stabilità)*

**4° comma:** *Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte*

- *Interni: economie di bilancio, trasferimento tra capitoli, accantonamenti;*
- *Esterni: prestiti, nuovi o maggiori tributi*

# Dal R.D. 2440/1923 alla L. 196/2009: le grandi riforme della contabilità pubblica

**Legge di contabilità e regolamento di contabilità:** impianto ottocentesco basato su criteri ragioneristici

**Legge 62/1964:** anno solare=anno finanziario e introduzione prima classificazione economico-finanziaria della spesa e delle entrate

**Legge 468/1978:** bilancio cassa, bilancio pluriennale, legge finanziaria, assestamento di bilancio

**Legge 362/1988:** DPEF, maggiore rigore copertura finanziaria, provvedimenti collegati

**Legge 94/97:** riclassificazione voci bilancio, separazione tra organi indirizzo politico e dirigenza

**Legge 208/1999:** modifica contenuto DPEF e termini presentazione di vari documenti accompagnatori, soppressione collegati finanziaria

# Dal R.D. 2440/1923 alla L. 196/2009: le grandi riforme della contabilità pubblica

**Legge 196/2009:** introduzione Relazione sull'Economia e Finanza pubblica, Decisione Finanza Pubblica (ex DPEF - ora DEF), legge di stabilità (ex legge finanziaria), cambiamento termini presentazione principali strumenti della programmazione economico-finanziaria, deleghe al Governo su:

- ✓ adeguamento sistemi contabili,
- ✓ procedure spesa conto capitale,
- ✓ completamento riforma bilancio dello Stato;
- ✓ passaggio al sistema di sola cassa (modificato),
- ✓ riforma sistema controlli, emanazione testo unico delle leggi in materia di contabilità dello Stato e tesoreria.



# Dal R.D. 2440/1923 alla L. 196/2009: le grandi riforme della contabilità pubblica

**Legge 39/2011:** introduzione Documento di Economia e Finanza (DEF); presentazione dei Programmi Nazionali di Riforma (PNR) e dei Programmi di Stabilità e Convergenza (PSC) entro il 30 aprile, anticipa a gennaio la presentazione dei disegni di legge collegati, obbligo di presentazione annuale Nota di aggiornamento del DEF, sopprime la REF

## 2. CONCETTI INTRODUTTIVI

# Concetto di P.A. nell'accezione giuridica

D. lgs. 165/2001, articolo 1 comma 2:

*Per amministrazione pubblica si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti statali di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.*

*Secondo l'ordinamento nazionale la **P.A.** è formata dall'insieme di enti, soggetti pubblici, e tutte le altre istituzioni che svolgono la funzione amministrativa nell'interesse pubblico.*

# Concetto di P.A in contabilità nazionale

Settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche ai fini del bilancio dello Stato → **concetto statistico:**

**articolo 1, comma 2 legge 196/2009:**

*Ai fini della presente legge (NB), per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sulla base di definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.*

La ricognizione è effettuata annualmente dall'ISTAT e con proprio decreto pubblicato in GU (vedere elenco ISTAT ottobre 2011)

# Concetto di P.A in contabilità nazionale

Distinzione tra pubblico e privato codificata nel manuale del sistema dei conti europei SEC 95.

Il SEC 95 prevede 6 unità istituzionali:

Unità elementari di un sistema caratterizzate da uniformità di comportamento e da autonomia di decisione nell'ambito della propria attività.

UNA delle 6 unità istituzionali è la PA:

insieme dei soggetti che, a prescindere dalla loro forma giuridica, producono prevalentemente servizi non market

# Concetto di P.A in contabilità nazionale

## Il settore delle Amministrazioni pubbliche:

*“Il Settore delle Amministrazioni pubbliche (S13) comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.” (§2.68 del SEC95)*

Secondo tale definizione le unità istituzionali comprese nel settore S13 sono le seguenti (§2.69 del SEC95):

- *gli organismi pubblici* che gestiscono e finanziano un insieme di attività consistenti principalmente nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita
- *le istituzioni senza fine di lucro* che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche
- *gli enti di previdenza*

# Concetto di P.A in contabilità nazionale

Le amministrazioni pubbliche sono divise in tre sottosettori:

## **AMMINISTRAZIONI CENTRALI** (competenza su tutto il territorio nazionale)

- Amministrazione statale (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- Enti economici (ad es. Cassa depositi e prestiti);
- Enti assistenziali, ricreativi e culturali (ad es. CRI);
- Enti di ricerca e sperimentazione (ad es. CNR, ISTAT)

## **AMMINISTRAZIONI LOCALI** (competenza territoriale limitata):

- Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane);
- Enti economici (es. CCIAA, Enti Parchi naturali);
- Enti culturali, sanitari ed assistenziali (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ASL, Università ecc.);

## **ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA** (INPS, INAIL, INPDAP ecc)

# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

Definizione: è un conto in cui vengono indicati gli elementi attivi e passivi che si riferiscono ad un determinato periodo di tempo, che rappresenta i flussi finanziari dello Stato in entrata e in uscita.

è un bilancio **FINANZIARIO** e di **PREVISIONE**  
(differenza col bilancio civilistico)



# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

- **Funzione contabile** – è il documento che rappresenta le operazioni che saranno effettuate nel periodo di riferimento.
- **Funzione giuridico-politica** – il Parlamento autorizza il Governo, sulla base del rapporto di fiducia che li lega, a gestire la quota di risorse finanziarie di cui viene autorizzato il prelievo. La legge di bilancio annuale, approvata dal Parlamento, autorizza il Governo ad effettuare le spese e ad acquisire le entrate.
- **Funzione economica** – indica la misura della presenza dello Stato nell'economia

# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

## **Anno finanziario:**

spazio di tempo in cui si svolge un ciclo di gestione.

## **Esercizio finanziario:**

non si riferisce all'arco temporale, ma indica il complesso delle operazioni amministrative riferite ad un determinato anno finanziario.

# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

Accezioni di bilancio, a seconda che si faccia riferimento:

- allo scopo del bilancio:

**Bilancio economico:** individua i costi sostenuti ed i ricavi realizzati nell'ambito di una certa attività al fine di individuare il risultato di gestione (utile o perdita). Proprio delle sole aziende private.

**Bilancio finanziario:** espone soltanto i movimenti di entrata ed uscita di denaro che possono aumentare, ridurre, o lasciare invariato il patrimonio. Misura cioè gli esborsi monetari sostenuti - spese - o gli introiti monetari – entrate (utilizzato dagli enti pubblici).

**Bilancio patrimoniale:** misura gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente permettendo di determinarne la consistenza.

# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

- Al *momento di redazione* del bilancio:

**Bilancio di previsione:** si riferisce all'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene redatto. Contiene le entrate che si prevede di realizzare e le spese che si prevede di sostenere (ad. es. il bilancio di previsione dello Stato)

**Bilancio consuntivo (o rendiconto):** si riferisce ad un esercizio finanziario già concluso. Mostra le entrate effettivamente realizzate e le spese effettivamente sostenute (ad es. il rendiconto generale dello Stato).

**Bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico:** Il bilancio a legislazione vigente mostra entrate e spese così come si determinano spontaneamente nel tempo – considerando invariata la legislazione vigente. Il bilancio programmatico si riferisce ad entrate e spese aggiustate con gli interventi desiderati.

# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

- Al *momento al quale sono riferite le operazioni* del bilancio:

**Bilancio di cassa (o materiale):** indica le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo di riferimento.

**Bilancio di competenza (o giuridico):** riporta le entrate che si ha diritto a riscuotere (fase dell'accertamento) e le spese che ci si è impegnati ad erogare (fase dell'impegno) indipendentemente dalla effettiva riscossione e dall'effettivo pagamento. Il bilancio di competenza pone il problema della gestione dei residui (attivi = entrate non riscosse; passivi = spese non pagate).

Vantaggi e svantaggi di un tipo e dell'altro.

# Il bilancio dello Stato – concetti introduttivi

- Al periodo di riferimento:

**Bilancio annuale:** si riferisce all'esercizio finanziario successivo.

**Bilancio pluriennale:** si riferisce a più esercizi finanziari e costituisce uno strumento di programmazione.

# **3.IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO: principi e vincoli europei**

# Il bilancio dello Stato italiano

**Bilancio annuale:** art. 81, comma 1 Costituzione + articolo 20 legge 196/2009;

**Bilancio di competenza e cassa** con rafforzamento della funzione del bilancio di cassa: articolo 42 della legge 196/2009 modificato dalla legge 39/2011

nuovo periodo sperimentazione



# I principi del bilancio pubblico

I **principi** del bilancio pubblico corrispondono ad alcuni caratteri giuridici del bilancio stesso, che sono stabiliti dalla legge di contabilità e di finanza pubblica, legge 196/2009, riprendendo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 468/1978:

L'art. 24 "*Integrità, universalità ed unità del bilancio*" della l. 196/2009 sancisce:

1. I criteri dell'**integrità**, dell'**universalità** e dell'**unità** del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'**integrità**, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

# I principi del bilancio pubblico

L'art. 24 “*Integrità, universalità ed unità del bilancio*” della L. 196/2009 sancisce inoltre, ai successivi commi, che:

3. Sulla base dei criteri dell'**universalità** e dell'**unità**, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p), come modificato dalla legge 39/2011 (decreti legislativi da emanare **ENTRO 3 ANNI** per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato; nel caso specifico: contabilità speciali).
4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

# I principi del bilancio pubblico

Altri principi del bilancio pubblico validi in generale:

- **Veridicità:** le previsioni di bilancio vanno formulate rispecchiando gli effettivi valori che si prevede di conseguire nell'esercizio di riferimento a tutela del diritto di informazione di Parlamento e cittadini;
- **Publicità:** il bilancio deve essere reso accessibile a tutti i cittadini;
- **Chiarezza:** il bilancio deve essere redatto in modo comprensibile (vedi bilancio semplificato pubblicato dalla RGS);
- **Specificazione:** le entrate e le spese devono essere usate secondo la classificazione che gli è stata attribuita;
- **Annualità:** riguarda il periodo temporale cui il bilancio si riferisce (+ bilancio pluriennale);
- **Pareggio:** equilibrio, almeno in prospettiva, tra entrate e spese. Normalmente lo squilibrio tra entrate e spese è coperto con il ricorso all'indebitamento pubblico (emissione titoli debito pubblico...)




Immagine tratta dal sito [www.wikipedia.it](http://www.wikipedia.it)

# Novità in ambito europeo

## Strategia Europa 2020:

*punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.*

*In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia\*.*

(tratto dal sito [http://ec.europa.eu/europe2020/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm))

# Patto di stabilità e crescita

**Patto di stabilità e crescita (PSC)** è un accordo stipulato dai paesi membri dell'Unione Europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria europea (Eurozona).

Esso si richiama agli articoli 99 e 104 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea (così come modificato con il Trattato di Maastricht e dal Trattato di Lisbona) e si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici, nonché un particolare tipo di procedura di infrazione, la *Procedura per Deficit Eccessivo* (PDE), che ne costituisce il principale strumento.

# PATTO DI STABILITA' E CRESCITA - Evoluzione

## Le principali novità

- ✓ Rafforzamento del processo multilaterale di sorveglianza
  
- ✓ Miglioramento delle procedure per i disavanzi eccessivi

# Novità in ambito europeo

## Il semestre europeo:

Sancito dal vertice Ecofin nel 2010, per puntare ad una politica comune europea, prevede una nuova procedura di sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali partita a gennaio 2011: GENNAIO/FEBBRAIO – indagine annuale sulla crescita.

Entro il mese di MARZO di ogni anno le autorità europee forniscono indicazioni sulle politiche da realizzare. Ciò comporta per le autorità nazionali una revisione dei rispettivi programmi fiscali



# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

**Nuovo comma 1 dell'articolo 1 della legge 196/2009 –  
come modificato dalla legge 39/2011 inserito dopo  
l'introduzione del SEMESTRE EUROPEO**

*Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'UE e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica*

# **4. Iter di formazione del bilancio dello Stato alla luce della legge di riforma 196/2009 e s.m.**

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## **Nuova procedura prevista dalla legge 39/2011 alla luce del SEMESTRE EUROPEO**

### **Articolo 7 legge 196/2009, come modificato dalla legge 39/2011**

I documenti di programmazione e le relative scadenze annuali (per la presentazione alle Camere) sono:

- Documento di Economia e Finanza (10 aprile)
- Nota di aggiornamento del DEF (20 settembre)
- Disegno di legge di stabilità (15 ottobre)
- Disegno di legge di bilancio (15 ottobre)
- Disegno di legge di assestamento (30 giugno)
- Disegni di legge collegati alla manovra (31 gennaio)
- Altri specifici strumenti di programmazione per PA diverse dallo Stato

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## **Articolo 9 legge 196/2009, come modificato dalla legge 39/2011**

Programma di stabilità e Programma nazionale di riforme  
(da presentare entro il 30 aprile al Consiglio e alla  
Commissione UE)

per l'attuazione del  
**PATTO DI STABILITA' E CRESCITA.**

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

In base al PSC, gli Stati membri che, soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht, hanno deciso di adottare l'euro, devono continuare a rispettare nel tempo quelli relativi al bilancio dello stato, ossia:

- **Un rapporto deficit pubblico/PIL\* non superiore al 3%;**
- **Un rapporto un debito pubblico/PIL al di sotto del 60% (o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro).**

**\*PIL:** valore totale dei beni e servizi prodotti in paese in un anno e destinati ad usi finali (al netto dei consumi intermedi, cioè del valore dei beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi).

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## **Programma annuale stabilità**

Contiene gli obiettivi del Governo sul conseguimento o la salvaguardia di situazioni di bilancio sane a medio termine

Lo schema del PS, con tutte le informazioni richieste dall'UE richieste dal Codice di condotta sull'attuazione del PSC deve essere inserita nel DEF

## **Programma nazionale di riforma**

Contiene le priorità e le riforme strutturali, l'analisi degli squilibri macroeconomici e lo stato di avanzamento delle riforme.

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Introdotta dalla L. 39/2011, **articolo 10** sostituisce (ex Dfp, ex Dpef) e assorbe alcune parti della REF

Termine di presentazione 10 aprile

- I SEZIONE → Schema programma stabilità
- II SEZIONE → .....
- III SEZIONE → Schema programma nazionale di riforma

Allegati: ..... disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF

Introdotta dalla legge 39/2011, che ha aggiunto l'articolo 10 bis alla legge 196/2009, per aggiornare gli obiettivi programmatici.

Va presentato obbligatoriamente entro il 20 settembre (art. 7) per aggiornare il DEF con informazioni più recenti sull'andamento macroeconomico e di finanza pubblica

Prima era solo eventuale, e veniva presentata in caso di

- 1) modifica degli obiettivi di finanza pubblica (saldi)
- 2) scostamenti andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi, tali da richiedere correttivi



# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## La manovra di finanza pubblica

### Art. 11 legge 196/2009 comma 1:

*La legge di bilancio e la legge di stabilità compongono la manovra TRIENNALE di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'art. 10 (DEF) comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quelli in corso.*

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## LA LEGGE DI STABILITA'

### Art. 11 legge 196/2009 comma 2:

*La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.*

Termine di presentazione **15 ottobre**

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## LA LEGGE DI STABILITA'

L'art. 81 della Costituzione «terzo comma» prescrive, infatti, che «con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese». Ciò significa che la legge di bilancio è una legge in senso formale e non in senso materiale (in quanto è approvata dal Parlamento, ma non può modificare la legislazione vigente, né istituire nuove entrate e nuove spese).

La legge di stabilità (articolo 11 della L. 196/2009) sostituisce la Legge Finanziaria prevista dalla Legge 468/1978 e contiene le misure necessarie a realizzare, per il triennio di riferimento, gli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## LA LEGGE DI STABILITA'

Essa può riguardare solo norme che hanno effetti finanziari a partire dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. E' uno strumento di programmazione triennale.

La sua funzione più importante consiste nella fissazione del *livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare*, cioè delle somme che lo Stato può prendere a prestito per far fronte al suo fabbisogno. Si pone in tal modo un vincolo alla spesa dello Stato allo scopo di contenere l'indebitamento pubblico.

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## LA LEGGE DI STABILITA'

Si compone di una **parte normativa** e una **parte tabellare**.

Le tabelle contengono, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

- gli importi relativi alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità,
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale,
- gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## IL CONTENUTO DELLA LEGGE DI STABILITA'

### **Art. 11 legge 196/2009 comma 3:**

*La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:*

**a)** *il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;*

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

...SEGUE

## **Art. 11 legge 196/2009 comma 3**

- b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;*
- c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;*
- d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;*

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

...SEGUE

## **Art. 11 legge 196/2009 comma 3:**

- e) *gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;*
- f) *gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;*
- g) *l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;*



# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

...SEGUE

## **Art. 11 legge 196/2009 comma 3:**

- h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;*
- i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);*
- l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;*
- m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.*

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

La legge 196/2009, richiamando espressamente il contenuto dell'art. 81, 4° comma della Costituzione, prevede che la legge di stabilità possa disporre, per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale, nuove e maggiori spese correnti e riduzioni di entrata nei limiti di nuove e maggiori entrate (tributarie, extratributarie e contributive) e delle riduzioni permanenti autorizzazione di spesa corrente

# Contenuto legge di stabilità 2012

## **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183**

Articolo 1: risultati differenziali (livello max del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare)

Articolo 3: riduzione spese rimodulabili dei Ministeri

Articolo 4, commi dal 67 al 83: riduzioni spese non rimodulabili dei Ministeri. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83.

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione (cassa e competenza), elaborato in coerenza col bilancio pluriennale

Responsabile della predisposizione del bilancio dello Stato è il Ministero dell'economia e delle finanze e in particolare il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La Ragioneria ha il compito, da un lato, di garantire la correttezza della determinazione dei saldi del bilancio dello Stato quando esso viene presentato al Parlamento per l'approvazione (previsione iniziale, assestamento e consuntivo) e, dall'altro, di monitorarne l'evoluzione nel corso della gestione.

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

<b>BILANCIO DI CASSA</b>	<b>BILANCIO DI COMPETENZA</b>
Entrate riscosse	Entrate accertate
Uscite erogate	Uscite impegnate

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione è costituito da:

- uno stato di previsione dell'entrata;
- tanti stati di previsione delle uscite quanti sono i Ministeri (13);
- Appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome;
- Quadro generale riassuntivo per il triennio di riferimento (con i risultati differenziali);
- Nota integrativa, per ciascuno Stato di previsione della spesa.

E' un unico disegno di legge e l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa e del quadro riassuntivo è disposta con distinti articoli di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che di cassa

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## **Sessione di bilancio:**

Prevista dai regolamenti parlamentari, per assicurare la celerità e certezza dei tempi per l'approvazione della legge di bilancio

45 giorni CAMERA

35 giorni SENATO

Passaggio preventivo per le Commissioni bilancio, esame rami Parlamento, approvazione entro 31/12 e presentazione al PR per promulgazione e controfirma.

Pubblicazione in GU (pubblicità)

# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## IL BILANCIO PLURIENNALE

### Art. 22 legge 196/2009

1. *Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:*
  - a) *l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;*
  - b) *le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione (ora DEF) di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.*
2. *Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente. (solo programmatico - ndr)*



# L'ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

## **I disegni di legge collegati alla manovra finanziaria**

(il governo li deve presentare alle Camere entro il mese di gennaio)

- assicurano maggior ordine e coerenza nelle manovre finanziarie
- sopperiscono al restringimento del contenuto della LS
- sono indicati in allegato al DEF e devono riportare le disposizioni omogenee per materie e per competenza delle varie amministrazioni

# LA COPERTURA FINANZIARIA

**(Rif. Art. 81, comma 4 Costituzione: *Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte*)**

## **Legge 196/2009**

**Articolo 17:** obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano oneri per la finanza pubblica:

Comma 1: neutralità finanziaria che si evinca nella relazione tecnica;

Comma 2: clausola di salvaguardia: deve prevedere la corrispondenza tra onere e copertura, deve essere effettiva: riduzione spesa o aumento entrate no fondi riserva

automatica: inserita nella norma senza fare riferimento a norme ulteriori

# LA COPERTURA FINANZIARIA

**Articolo 18:** contiene la disciplina dei fondi speciali

**Articolo 19:** compensazioni degli oneri a carico delle amministrazioni


NB: con il comma 1 bis aggiunto all'art. 17 dalla legge 39/2011 si è esclusa la possibilità di impiegare, per coprire nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, ma devono essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

# L'ESERCIZIO PROVVISORIO

## ART. 81, COMMA 2 COSTITUZIONE

*L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.*

**ART. 32 legge 196/2009:** *gestione in dodicesimi delle “spese previste”*



# ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel caso in cui si verificano

- NUOVE E MAGGIORI ENTRATE → accertamento e riscossione in apposito nuovo capitolo istituito con decreto Ministro Economia e Finanze (la previsione non impone alcun limite)
- NUOVE E MAGGIORI SPESE

## **disegno di legge di assestamento (art. 33 L. 196/2009)**

Entro il mese di giugno dell'anno in corso

Sulla base dell'accertamento dei residui attivi e passivi e di leggi promulgate dopo l'approvazione della LB

+ variazioni compensative tra dotazioni finanziarie interne a ciascun programma per atto amministrativo da adottarsi con decreto MEF su proposta Ministro competente

**NO** uso stanziamenti c/capitale per coprire spese correnti

# Altre novità introdotte dalla legge 196/2009

## Capo V

### “DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA”

#### Art. 42.

*(Delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)*

*1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

.....

# Altre novità introdotte dalla legge 196/2009

**Tentativo passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato (delega 3 anni – articolo 42 , comma 1 legge 196/2009 ANTE modifica legge 39/2011)**

## **Principi e criteri direttivi**

- a) Affiancamento di un prospetto in termini di competenza
- b) Sistemi contabili di rilevazioni dei debiti e crediti
- c) Raccordo tra bilancio dello Stato e conto consolidato delle amministrazioni pubbliche
- d) Controlli di legittimità sulle obbligazioni assunte
- e) Piano finanziario dei pagamenti predisposto dal dirigente responsabile della spesa
- f) Periodo di transizione e smaltimento dei residui passivi
- g) Considerazione dei risultati della sperimentazione
- h) Limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con la previsione di correttivi che tengano conto della tipologia della spesa
- i) Estensione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche

# Altre novità introdotte dalla legge 196/2009

**Sperimentazione del bilancio di cassa (art. 42 , commi 2 e 3 ANTE modifica legge 39/2011 )**

## **Decreto ministeriale concernente termini e modalità di attuazione**

- A. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione dei termini e delle modalità di attuazione (d'intesa con le amministrazioni coinvolte, previo parere della Corte dei Conti e delle competenti Commissioni parlamentari)
- B. Svolgimento della sperimentazione
- C. Referto alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti

## **Principi e criteri assunti a cardine della sperimentazione**

- I. Sistemi contabili di rilevazione dei debiti e crediti
- II. Piano finanziario dei pagamenti
- III. Limiti all'assunzione di obbligazioni



# Altre novità introdotte dalla legge 196/2009

## Decreto ministeriale concernente termini e modalità di attuazione

### *Elementi*

- a. Avvio fase propedeutica: 1° luglio 2010
- b. Avvio attività sperimentazione: 1° gennaio 2011
- c. Partecipazione alla sperimentazione **Ministero dell'interno, Ministero della difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**
- d. Adozione di un sistema contabile incentrato sui pagamenti
- e. Predisposizione del piano finanziario dei pagamenti
- f. Individuazione di limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche
- g. Formulazione di nuove clausole di copertura finanziaria

# Modifiche apportate con la legge 39/2011

Articolo 5: *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa”:*

La rubrica del CAPO V e l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono così sostituiti:

## *Capo V*

### *RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI SOLA CASSA*

*Art 42 (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa)*

*1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: .....*

# Altre novità introdotte dalla legge 196/2009 e modifiche apportate con la legge 39/2011

## Articolo 40

### “Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato”

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro TRE ANNI\* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

\*(modifica apportata dalla legge 39/2009: il termine inizialmente previsto era di 2 anni)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

.....

# Altre novità introdotte dalla legge 196/2009 e modifiche apportate con la legge 39/2011

## Articolo 40

“Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato”

.....omissis

p) *progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi (trentasei n.d.r.), delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali...*

.....omissis

Quindi entro il termine del 31/12/2012 dovrebbero chiudere progressivamente le contabilità speciali.

# **5. STRUTTURA DEL BILANCIO**

## **5.1 Classificazione entrate e spese**

# La classificazione delle entrate e delle spese

Legge 196/2009, articolo 25

*“Classificazione delle entrate e delle spese”*

Le **ENTRATE** dello Stato sono ripartite in:

I livello) titoli (natura);

II livello) ricorrenti e non ricorrenti (se riguardano uno o più esercizi);

III livello) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare;

IV livello) capitoli (oggetto).

# La classificazione delle entrate e delle spese

Legge 196/2009, articolo 25

*“Classificazione delle entrate e delle spese”*

Le **SPESE** dello Stato sono ripartite in:

- a) missioni (funzioni principali e obiettivi generali perseguiti con la spesa pubblica)
- b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, suddivise in macroaggregati
- c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa

# La classificazione delle entrate e delle spese

## Le Missioni:

esprimono “le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica” che sono indipendenti dall’azione politica contingente e hanno un riferimento di lungo periodo.

Le Missioni possono essere ministeriali o trasversali a più Dicasteri e possono essere ricondotte ad un concetto “di risorse di settore” ove la missione circoscrive l’insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione (ad es. “Istruzione scolastica”). In questa ottica possono costituire un utile riferimento per organizzare la discussione parlamentare della sessione di bilancio.



# La classificazione delle entrate e delle spese

Esistono :

- **2 Missioni** presenti per **tutti i Ministeri**:
- *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*
- *Fondi da ripartire*
  
- **numerose Missioni specifiche** delle Amministrazioni, come *Giustizia, Beni culturali, Politiche economico-finanziarie e di bilancio*

**Alcune Missioni condivise** da due o più Ministeri

# La classificazione delle entrate e delle spese

## Programmi

rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, allo scopo di perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Sono definiti quanto più possibile in relazione ai **risultati** da perseguire in termini di effetto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio.

I Programmi individuati sono specifici di ciascuna Amministrazione. In taluni limitati casi, sono condivisi tra più Amministrazioni.

Ciascun programma è rappresentato attraverso le “**attività**” che l’Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità. Le attività si esplicano attraverso l’attuazione dei processi e delle funzioni elementari, finali e strumentali, posti in essere dalle singole strutture organizzative del competente Dicastero.

# La classificazione delle entrate e delle spese

## **Macroaggregati:**

rappresentano ampie tipologie di spesa organizzate secondo la natura economica (Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, Oneri del debito pubblico, Oneri comuni di parte corrente, Investimenti, Oneri comuni in conto capitale).

## **Centri di responsabilità**

individuano la struttura amministrativa (ufficio di livello dirigenziale generale) a cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dai programmi.

NB: (articolo 21, comma 2 legge 196/2009: il centro di responsabilità amministrativa corrisponde all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri = DIPARTIMENTI)

## **Capitoli**

rappresentano l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari al fine della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

# STRUTTURA DEL BILANCIO

<i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</i>		
<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>ATTIVITA'</i>
	002 Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento
022 Istruzione scolastica	008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	Organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione dei parametri e dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Definizione dei criteri dei parametri di interventi sociali della scuola. Assetto complessivo dell'intero sistema formativo. Individuazione degli obiettivi e degli standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi contro la dispersione scolastica e devianza minorile). Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali.
	009 Istituzioni scolastiche non statali	Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.
	011 Istruzione primaria	Conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione elementare ed erogazione delle attività di insegnamento
	012 Istruzione secondaria di primo grado	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado ed erogazione delle attività di insegnamento
	013 Istruzione secondaria di secondo grado	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione delle attività di insegnamento.
	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni. Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS

La versione integrale del documento è reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

# STRUTTURA DEL BILANCIO

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Sintesi dei costi dell'anno 2012 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CAI / CAC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	21.131.190	0,05	3.329.431	15,76	0,02	17.725.116	83,88	2,17				76.643	0,36	0,80
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	3.052.021	0,01	1.842.247	60,36	0,00	1.198.317	39,26	0,15				11.457	0,38	0,12
Istituti di alta cultura	427.357.283	1,06	415.910.213	97,32	1,06	9.047.435	2,12	1,11	303.292	0,02	6,84	2.296.343	0,54	24,06
<b>DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE</b>	<b>39.710.773.616</b>	<b>98,76</b>	<b>38.929.767.009</b>	<b>98,03</b>	<b>98,84</b>	<b>773.192.177</b>	<b>1,95</b>	<b>94,82</b>	<b>1.308.000</b>	<b>0,00</b>	<b>86,32</b>	<b>6.511.430</b>	<b>0,02</b>	<b>68,22</b>
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.354.331	0,01	1.853.869	78,74	0,00	484.218	20,57	0,06				16.244	0,69	0,17
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	16.990.583	0,04	11.564.372	68,06	0,03	5.226.050	30,76	0,64				200.161	1,18	2,10
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	3.042.602	0,01	2.349.606	77,22	0,01	654.207	21,50	0,08				38.789	1,27	0,41
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.990.589	0,02	5.248.933	75,09	0,01	1.676.523	23,98	0,21				65.133	0,93	0,68
Direzione generale per gli affari internazionali	7.709.642	0,02	2.976.707	38,61	0,01	4.693.452	60,88	0,58				39.483	0,51	0,41
USR Lombardia	5.551.071.188	13,80	5.491.897.322	98,93	13,94	58.999.422	1,06	7,24				174.444	0,00	1,83
USR Piemonte	2.693.242.639	6,70	2.656.299.929	98,63	6,74	35.696.530	1,33	4,38				1.246.180	0,05	13,06
USR Liguria	868.362.657	2,16	857.537.211	98,75	2,18	10.783.105	1,24	1,32				42.341	0,00	0,44
USR Veneto	2.940.974.486	7,31	2.888.591.593	98,22	7,33	51.212.800	1,74	6,28	803.000	0,03	53,19	367.093	0,01	3,85
USR Emilia Romagna	2.407.309.925	5,99	2.374.071.871	98,62	6,03	33.131.670	1,38	4,06				106.384	0,00	1,11

La versione integrale del documento è reperibile sul sito della Ragioneria Generale dello Stato

# La classificazione delle entrate e delle spese

Nell'ambito di ciascun Programma sono indicate le Spese **non rimodulabili** e **rimodulabili**.

**a) Non rimodulabili** – sono quelle spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi.


**a) Rimodulabili** - si dividono in

- “fattori legislativi” (previsti per legge che possono essere modificati solo con legge – es. fissazione limite di età per l'obbligo di istruzione)
- spese di “adeguamento al fabbisogno” (es. consumi intermedi = spese di funzionamento dell'apparato statale).

# La classificazione delle entrate e delle spese

Classificazione delle spese secondo il grado di obbligatorietà della spesa (art. 21, commi 6 e 7)

In base al tipo di autorizzazione (Fattore legislativo, onere inderogabile, fabbisogno)



# Classificazione economica della spesa

**Spese correnti:** stipendi, acquisto/erogazione servizi, erogazione sussidi

**Spese in conto capitale:** investimenti, opere pubbliche

**Per rimborso prestiti:** spesa per la restituzione (con interessi) i prestiti ricevuti da soggetti economici privati e pubblici



# STRUTTURA DEL BILANCIO

14-11-2011

Supplemento ordinario n. 234/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 265

## IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE Quadro Generale Riassuntivo

999/004/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2012-2014			
	2012	2013	2014
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	484.153.620.000	511.456.020.000	525.564.020.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	43.124.473.777	44.374.448.491	44.267.606.618
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.252.207.972	1.259.322.861	1.267.840.133
	173.902.972	182.017.861	190.535.133
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>528.530.301.749</b>	<b>557.089.791.352</b>	<b>571.099.466.749</b>
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	250.512.961.524	177.269.191.491	162.582.406.329
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>779.043.263.273</b>	<b>734.358.982.843</b>	<b>733.681.873.078</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	503.471.461.150	499.686.580.511	496.968.718.979
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	36.387.667.044	43.156.071.340	37.256.709.652
	199.330.952	167.754.773	111.634.906
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>539.859.128.194</b>	<b>542.842.651.851</b>	<b>535.925.428.631</b>
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	239.184.135.079	191.516.330.992	197.756.444.447
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>779.043.263.273</b>	<b>734.358.982.843</b>	<b>733.681.873.078</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	527.278.063.777	555.830.468.491	569.831.626.616
SPESE CORRENTI (-)	503.471.461.150	499.686.580.511	496.968.718.979
<b>RISPARMIO PUBBLICO</b>	<b>23.806.632.627</b>	<b>56.143.887.980</b>	<b>71.162.907.637</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>528.530.301.749</b>	<b>557.089.791.352</b>	<b>571.099.466.749</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI (-)</b>	<b>539.859.128.194</b>	<b>542.842.651.851</b>	<b>535.925.428.631</b>
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-11.328.826.445</b>	<b>14.247.139.501</b>	<b>35.174.038.118</b>
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	528.356.398.777	556.907.773.491	570.908.931.616
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	539.659.797.242	542.674.897.076	535.813.593.725
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-11.303.398.465</b>	<b>14.232.676.413</b>	<b>-35.085.337.891</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>528.530.301.749</b>	<b>557.089.791.352</b>	<b>571.099.466.749</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)</b>	<b>779.043.263.273</b>	<b>734.358.982.843</b>	<b>733.681.873.078</b>
<b>RICORSO AL MERCATO</b>	<b>-250.512.961.524</b>	<b>-177.269.191.491</b>	<b>-162.582.406.329</b>

# **5. STRUTTURA DEL BILANCIO**

## **5.2 I risultati differenziali**

# I risultati differenziali o saldi

**RISPARMIO PUBBLICO.** È uguale alla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie (titoli I e II) e il totale delle spese correnti (titolo I).

Questo risultato differenziale, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabili al finanziamento delle spese in conto capitale. Se, viceversa, è *negativo*, è il deficit o disavanzo corrente ed esprime la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento;

**SALDO NETTO DA FINANZIARE, o FABBISOGNO.** È uguale alla differenza tra entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate: entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni) e spese finali (somma dei primi due titoli delle spese (correnti e in conto capitale)).

Le spese per il rimborso di prestiti non vengono considerate nel calcolo del fabbisogno, dato che tali spese servono a rimborsare (ai possessori dei titoli del debito pubblico) prestiti che lo Stato ha contratto in anni precedenti, per finanziare quindi *disavanzi* pregressi. Il saldo netto da finanziare indica la misura cui le operazioni dello Stato determinano il ricorso al mercato monetario e finanziario;

# I risultati differenziali o saldi


**INDEBITAMENTO o ACCREDITAMENTO NETTO.** *È uguale alla differenza tra il totale di tutte le entrate ed il totale di tutte le spese, sia correnti che in conto capitale, escluse le operazioni finanziarie.*

Vengono cioè eliminate tutte quelle operazioni di intermediazione finanziaria iscritte a bilancio nelle quali lo Stato, in sostanza, agisce come una sorta di banchiere (partecipazioni azionarie, concessione e riscossione crediti, accensione e rimborso prestiti, ecc);

**RICORSO AL MERCATO.** *È la differenza tra il totale delle entrate ed il totale di tutte le spese aumentate dei prestiti da rimborsare.*

Poiché le spese ora includono anche il titolo III (spese per rimborso di prestiti), il ricorso al mercato è dato dal fabbisogno più le spese per rimborso di prestiti. Il ricorso al mercato esprime il totale lordo del finanziamento necessario per coprire il totale complessivo delle spese.

# Saldi di finanza pubblica



# **5. STRUTTURA DEL BILANCIO**

## **5.3 Fasi delle entrate e delle spese**

# Fasi dell'entrata

**Accertamento** (sorge il diritto a riscuotere somme, vengono appurata la ragione e l'ammontare credito, e viene individuato il soggetto debitore);

Fase rilevante in bilancio per competenza giuridica:  
viene iscritta la somma in bilancio in conto competenza

**Riscossione:** il debitore paga la somma dovuta  
(è spontanea)

In caso di insolvenza: riscossione coattiva (tramite titoli esecutivi: ruolo e ingiunzione)

**Versamento:** (trasferimento somme riscosse alle tesorerie)

# Fasi della spesa

**Impegno – liquidazione – ordinazione - pagamento**

**Impegno** (art. 34 L.196/2009);

a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate;  
individuazione creditore, importo e ragione debito)

Origine impegni (da leggi, contratti, sentenze di condanna,  
atti unilaterali)

Limite temporale (no impegni x anni successivi);

Eccezione: (art. 34, co.4), spese continuative e ricorrenti  
che si protraggono per anni successivi, al massimo nei  
limiti delle risorse stanziare con bilancio pluriennale previo  
assenso del MEF e se l'amministrazione ne riconosca la  
necessità e convenienza)

Limite quantitativo (stanziamento)



# Fasi della spesa

Limite impegno dodicesimi: l. 112/2008:

A partire dall'anno 2009, le amministrazioni dello Stato non possono impegnare mensilmente un importo superiore ad **UN DODICESIMO** della spesa prevista da ciascun programma, ad eccezione, tra l'altro, di stipendi, pensioni ed altre spese fisse di natura obbligatoria.

Sforamento → responsabilità contabile

# Fasi della spesa

**Liquidazione** (individuazione esatto ammontare debito e soggetto creditore; somma certa e liquida da pagare)

Si poggia su titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito del creditore dello Stato

Entro limiti dell'impegno

# Fasi della spesa

**Ordinazione:** l'amministrazione dà ordine alla tesoreria di pagare la somma liquidata:

diverse modalità:

- *Mandati pagamento* (individuali/collettivi; mandato informatico);
- *Ordini di accredito* (a favore di funzionari delegati alla spesa)
- *Ruoli di spesa fissa* (stipendi): titoli di autorizzazione continuativa a pagare
- *Forme speciali: es. ordini speciali di pagamento in conto sospeso*

# Fasi della spesa

**Pagamento** (materiale adempimento dell'obbligazione pecuniaria da tesorerie o da altri agenti pagatori dello Stato ad es. Poste)

Quietanza su titolo di spesa

legge 286/2006:

Per pagamenti  $> \text{€ } 10.000$  sospensione se creditore risulta inadempiente per cartelle di pagamento – verifica Equitalia)

Fase rilevante per bilancio di cassa

# **5. STRUTTURA DEL BILANCIO**

## **5.4 Residui e perenzione amministrativa**

# I RESIDUI

Derivano dal principio di competenza finanziaria

**RESIDUI ATTIVI:** entrate accertate ma non riscosse  
(mantenuti in bilancio fino a quando non vengono ritenuti  
di dubbia o difficile esazione)

**RESIDUI PASSIVI:** spese impegnate non pagate

# I RESIDUI

## RESIDUI DI SPESE CORRENTI e IN CONTO CAPITALE

### art. 36 RD 2440/23 - I comma

*I residui delle **spese correnti e delle spese in conto capitale**, non pagati entro il **secondo esercizio successivo** a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.*

*(comma così sostituito dall'articolo 10, comma 8, legge n. 111 del 2011)*

# I RESIDUI

## RESIDUI DI SPESE IN CONTO CAPITALE

### art. 36 RD 2440/23 - Il comma

*Le somme stanziare per **spese in conto capitale non impegnate** alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, **non oltre l'esercizio successivo** a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.*

*(comma così sostituito dall'art. 1, comma 33-bis, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)*



# I RESIDUI

Sui residui passivi era intervenuta già la legge finanziaria 2008, riducendo notevolmente i termini per la loro conservazione nel bilancio.

Nel 2011 i termini sono stati ulteriormente abbreviati, in coerenza con principio del potenziamento della funzione di cassa accanto al bilancio di competenza e della difficoltà di gestire una massa troppo consistente di residui.

# I residui e la perenzione amministrativa

La perenzione è un istituto amministrativo che prevede la rimozione dal bilancio dello Stato dei residui, ma non comporta estinzione del diritto del creditore.

Rapporti con la prescrizione estintiva del diritto

Reiscrizione dei residui in bilancio al pertinente capitolo mediante lo storno dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, se trattasi di spesa corrente, o dal Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti, se trattasi di spesa in conto capitale

# Spese dello Stato:

## a) forma diretta

**RR.DD. n.2440/1923 - RR.DD. n.827/1924 (R.C.G.S.)**  
**DPR n. 367/1994**

### ORDINATIVI DIRETTI

mandato informatico (art. 6 D.P.R. n. 367/1994) emessi da amministrazioni centrali e periferiche

### RUOLI DI SPESA FISSA

- Per pagamento in via continuativa di stipendi, pensioni ecc.
- speciali ordini collettivi di pagamento in forma dematerializzata (stipendi tramite SPT)

### ORDINI DI ACCREDITAMENTO

- Titoli di spesa emessi da Amministrazioni centrali e periferiche su tesoreria, mediante i quali si mettono fondi a disposizione di funzionari delegati alla spesa

# Spese dello Stato:

## a) forma diretta

### FORME SPECIALI DI PAGAMENTO:

ORDINI DI PAGAMENTO IN CONTO SOSPESO (art. 14, comma 2, legge 28/2/1997, n. 30 (DM MEF 1° ottobre 2002 e Circolare MEF 15 ottobre 1997, n. 74)

*Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1 (procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva – ndr) il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo, dispone il pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso*

## **Spese dello Stato: c) modalità decentrata.**

- Legge n.908/1960

(termine ultimo per DM ministeriale di assegnazione in periferie delle quote-capitolo : 20 novembre).

DAR periferici

DAR Unico ministeriale al controllo UCB/Corte Conti

# CONTABILITA' ORDINARIA

Tutte le procedure per l'accredito dei fondi e per il loro utilizzo fin qui descritte riguardano le

**contabilità ordinarie:**

disciplinata dalle norme generali di contabilità

# CONTABILITA' SPECIALE

Previste dall'art. 585 del R.C.G.S., possono essere istituite solo con legge e sono costituite da somme versate in tesoreria da amministrazioni e funzionari diversi per formare fondi dei quali il funzionario intestatario può disporre mediante ordini di pagamento.

Peculiarità: i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria e portati in entrata in CS perdono la loro individualità e vanno indistintamente a formare la massa spendibile.

Rendicontazione per capitoli ai fini del controllo.

NB: in deroga all'art. 585, l'art. 10 del DPR 367/94 ha previsto la possibilità di aprire CS anche in assenza di disposizioni legislative, su richiesta dell'amministrazione interessata, mediante decreto motivato MEF che ne stabilisce la durata.

Proliferazione CS ; chiusura

# L'esecuzione del bilancio

Decreto Ministro EF ripartizione capitoli

Art. 21 comma 17 legge 196/2009

*Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.*

*Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.*

*Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.*



# L'esecuzione del bilancio

## **I FASE:**

Entrata in vigore la legge di bilancio, con proprio decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, ripartisce le unità di voto parlamentari (programmi) in capitoli

## **II FASE:**

Entro 10 giorni i vari Ministri, individuati gli obiettivi da raggiungere, assegnano ai responsabili della gestione (capi dipartimento – centri di responsabilità) le risorse

## **III FASE:**

Esecuzione vera e propria del bilancio da parte dei responsabili della spesa (potere delegabile). USR gestisce i capitoli ministeriali pro-quota

# 6. IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

# Il rendiconto generale dello Stato

(Articoli 35, 36 e 37 legge 196/2009)

E' un documento contabile redatto a consuntivo che riassume e dimostra i risultati della gestione dell'anno precedente.

Dà la possibilità di verificare, a posteriori, la gestione, mediante la rappresentazione delle operazioni effettivamente realizzate.

# Il rendiconto generale dello Stato

## FUNZIONI:

### - politico-amministrativa:

- Controllo successivo sull'attività di governo autorizzata dal Parlamento col bilancio di previsione
- Conseguimento obiettivi programmati
- Grado di realizzazione programmazione pluriennale

### - politico-costituzionale

- Rispetto della competenza parlamentare prevista dalla Costituzione in materia di finanza pubblica

### - di carattere giuridico

- Al fine di evidenziare eventuali responsabilità di Ministri o dell'apparato amministrativo (eventuale giudizio Corte dei conti per danno erariale)

# Il rendiconto generale dello Stato

Termine di presentazione: giugno anno successivo

Articolato in missioni e programmi in coerenza con il bilancio di previsione, contiene

- una nota integrativa per ogni amministrazione
- un allegato conoscitivo per ogni amministrazione

**NB:** nella nota integrativa sono indicati I **RISULTATI FINANZIARI** rispetto alle previsioni, e dove ci sono degli scostamenti devono essere giustificati

Il disegno di legge è accompagnato da una nota preliminare generale, che illustra la gestione tenuta nel corso dell'anno (art. 35 l. 196/2009) + ecorendiconto

# Il rendiconto generale dello Stato

si compone di due parti:

**Conto del bilancio** in cui sono illustrati i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni di bilancio. Riflette la struttura del Bilancio di previsione.

**Conto generale del patrimonio** a valore in cui sono illustrate le variazioni avvenute nel patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale. Riporta le attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e da qualsiasi altra causa.

# Il rendiconto generale dello Stato

Entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto viene trasmesso dal Ministro EF alla Corte dei conti per la

## **PARIFICA:**

verifica e confronto dei risultati relativi alle entrate e alle spese con le previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio preventivo

Il rendiconto è restituito con la decisione di parifica al MEF per la presentazione, previa deliberazione del CM ed autorizzazione del PR, al Parlamento per l'approvazione.

La legge di approvazione del rendiconto, avente carattere meramente formale, rende irrevocabili le risultanze dell'attività di gestione.

# Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14-11-2011

## **LEGGE 11 novembre 2011, n. 181**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

## **LEGGE 11 novembre 2011, n. 182**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.

## **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

(NB: I commi da 67 a 83 riguardano il MIUR)

## **LEGGE 12 novembre 2011, n. 184**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (l'articolo 7 riguarda lo "Stato di previsione del MIUR e le disposizioni relative" - vedi da pag. 142 quadro generale riassuntivo per competenza e per cassa e da pag 245 a pag. 249 riepiloghi MIUR)



# 7. I RENDICONTI SPECIALI

# I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

Hanno l'*OBBLIGO* di presentare i rendiconti speciali gli agenti dello Stato che dispongono di beni pubblici, per rendere il conto delle attività contabili espletate.

A seconda dell'intensità con cui si dispone di beni della PA:

- Se l'agente può impiegare il denaro pubblico senza averne la materiale disponibilità → **CONTO AMMINISTRATIVO**
- Se l'agente ha la materiale disponibilità del bene, si sostanzia una gestione contabile vera e propria → **CONTO GIUDIZIALE**

# I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

Scopo del **rendiconto amministrativo**: dimostrazione operazioni compiute al fine di esercitare il controllo ed aggregare i dati nel rendiconto generale dello Stato;

Scopo del **conto giudiziale**: accertare la responsabilità per lesioni o danni al patrimonio pubblico oppure la situazione creditoria o debitoria nei confronti dell'erario (sottoposto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti) RD 827/1924 – entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio

# I rendiconti speciali: conti amministrativi e conti giudiziali

## TIPI di rendiconti amministrativi

- rendiconti degli agenti della riscossione (conti amministrativi delle entrate)
- **rendiconti dei funzionari delegati (conti amministrativi delle spese)**
- conto delle tesorerie
- **conto dei consegnatari (DPR 254/2002)**

# Grazie per l'attenzione!